



**Corte dei Conti
Sezione di controllo di Trento**

**Relazione sul rendiconto generale della Provincia autonoma di
Trento per l'esercizio finanziario 2006**

Ordinanza 22 giugno 2007, n. 7

Referto ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 (Norma di attuazione dello Statuto speciale Trentino Alto Adige per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e Bolzano).

PAGINA BIANCA

Provincia Autonoma di Trento

Sintesi e considerazioni generali.

1. Profili normativi: 1.1. *Leggi Provinciali e Regolamenti adottati nel 2006.*

2. Il quadro dei documenti programmatici: 2.1. *Caratteristiche della programmazione provinciale e sua evoluzione;* 2.2. *Documenti ed indirizzi programmatici;* 2.3. *Leggi e provvedimenti caratterizzanti la gestione finanziaria 2006.*

3. Il quadro dei documenti finanziari: 3.1. *La Legge finanziaria e il bilancio di previsione;* 3.2. *Coerenza della legge di bilancio e della legge finanziaria con le disposizioni vigenti in materia di contabilità provinciale;* 3.3. *Il rendiconto 3.3.1. Coerenza del rendiconto con le disposizioni vigenti in materia di contabilità provinciale: i documenti prodotti.*

4. Il Patto di stabilità interno: 4.1. *Il Patto di stabilità della Provincia Autonoma di Trento;* 4.2. *Finanza locale e rispetto da parte del comparto Enti Locali degli obblighi imposti dal Patto di Stabilità Interno..*

5. Il conto finanziario relativo alla gestione dell'esercizio 2006: 5.1. *Il quadro della gestione finanziaria;* 5.1.1. *Previsioni iniziali - variazioni - previsioni finali;* 5.2. *Entrate e spese di competenza;* 5.3. *Gestione residui anni precedenti;* 5.4. *Gestione residui di competenza;* 5.5. *Analisi delle entrate totali;* 5.6. *Analisi delle spese totali;* 5.7. *La spesa del personale: confronto fra le risultanze del rendiconto e le previsioni di bilancio nonché i vincoli della legge finanziaria;* 5.8. *La spesa per il personale articolata per funzioni obiettivo;* 5.9. *Fondi comunitari - risultanze esercizio 2006;* 5.10. *L'indebitamento;* 5.11. *Le risultanze finali dell'esercizio.*

6. Il conto generale del patrimonio: 6.1. *Normativa di riferimento;* 6.2. *Le risultanze del conto generale del patrimonio 6.2.1. Le partecipazioni: schema riepilogativo;* 6.3. *Cenni sull'attività contrattuale.*

7. Organizzazione interna: 7.1. *L'organizzazione degli uffici;* 7.2. *L'informatizzazione;* 7.3. *Il sistema dei controlli interni: linee evolutive.*

8. I controlli della Corte dei conti: 8.1. *il controllo di legittimità;* 8.2. *Il controllo successivo sulla gestione;* 8.3. *altre tipologie di controllo della Sezione di Trento svolte nel corso dell'anno 2006.*

PAGINA BIANCA

Sintesi e considerazioni generali.

La gestione relativa all'esercizio 2006 è stata caratterizzata dal completamento di alcune fasi residuali del processo evolutivo istituzionale, avviatosi a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, con il trasferimento alla Provincia, a far data dal 1° agosto 2004, dell'esercizio delle funzioni amministrative elencate all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 3/2003, attraverso l'adozione dei provvedimenti occorrenti per rendere operative le predette deleghe. Per quanto concerne, in particolare, gli accordi con la Regione in materia di trasferimento del personale e dei beni immobili per l'esercizio delle funzioni delegate, i relativi Protocolli di attuazione sono intervenuti rispettivamente, in data 12 maggio 2006, alla luce del citato Accordo del 28 gennaio 2004 e delle modifiche da ultimo recate dal Protocollo del 9 marzo 2006, nonché alla luce della delibera della Giunta regionale n. 170 del 12 maggio 2006.

La produzione normativa nel corso dell'anno 2006 ha visto un notevole calo rispetto a quella dell'anno precedente, essendo state approvate solo 12 leggi a fronte delle ventuno del 2005, ma, al contrario, sono stati approvati molti regolamenti, due in più, rispetto a quelli dell'anno precedente. Ciò a dimostrazione di una preferenza per lo strumento regolamentare che, sebbene più snello e veloce rispetto ai tempi procedurali necessari all'adozione di una legge, a volte non risulta adatto a disciplinare settori in cui sarebbe auspicabile una più approfondita e concertata valutazione di tutte le componenti interessate oltre a trovare un limite di fondo nella delega affidata in forza delle disposizioni legislative da attuare.

Le novelle intervenute in campo legislativo e regolamentare hanno riguardato diversi settori, fra cui quello dell'organizzazione dell'Amministrazione provinciale, interessata da un rapido e significativo processo di adeguamento alle nuove funzioni rientranti nelle sue attuali competenze istituzionali. La potestà legislativa spettante alla Provincia, come ribadito dall'art. 16 della legge provinciale 16 giugno 2006, n.3, è esercitata nei limiti e modi stabiliti dalla Costituzione, dallo Statuto speciale e dalla relative norme di attuazione, nonché dall'art. 10 della legge

costituzionale n.3/2001. Le materie rientranti nella competenza legislativa della Provincia costituiscono oggetto anche della potestà regolamentare che la Provincia può, a sua volta, delegare, in forza di apposita disposizione normativa, ai Comuni, definendo puntualmente oggetto, limiti e criteri direttivi. Per le materie di interesse delle autonomie locali, viene assicurato dalla Provincia il coinvolgimento del Consiglio delle Autonomie locali, istituito con legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7.

Con la citata legge n. 3/2006 che ha avuto un rilievo primario nella produzione normativa dell'esercizio considerato, sono state ridefinite le funzioni amministrative della Provincia e dei Comuni, ai quali le stesse sono trasferite dalla Provincia, con obbligo di esercizio associato, attraverso lo strumento delle *comunità* (articoli 14-21) e nel rispetto del potere di indirizzo e coordinamento esercitato dalla Provincia stessa in linea con i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. L'art. 23 della citata legge, nell'ambito delle disposizioni riguardanti la disciplina della finanza locale, ha ridefinito il Patto di stabilità provinciale, ribadendo che la Provincia, i Comuni e le comunità concorrono con la Regione e con lo Stato ad assicurare, secondo il principio di leale collaborazione, il perseguimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica complessiva, derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché degli obiettivi di perequazione e di solidarietà con gli altri territori della Repubblica e dell'Unione Europea. Allo scopo di perseguire i predetti obiettivi, è prevista l'adozione di un'apposita intesa con il Consiglio delle Autonomie locali che ha durata triennale, coincidente con quella del bilancio pluriennale e che, tra le altre cose, definisce anche l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie da trasferire ai Comuni ed alle Comunità e l'entità del fondo per il concorso al finanziamento delle spese d'investimento.

La legge in parola è importante anche perché ha ridefinito l'organizzazione ed articolazione dell'Amministrazione provinciale, suddivisa in quindici Dipartimenti, che costituiscono le strutture di primo livello, a loro volta, articolati in Servizi ed Uffici, il cui numero massimo è stato fissato, con successivo regolamento attuativo, (DPP n.19-72/Leg. del 31 ottobre 2006 e s.m.i.), rispettivamente in: 56 unità (erano 70) relative ai Servizi, intesi come strutture di secondo livello, con esclusione di quelle ad essi equiparate (Agenzie e servizi in cui risultano articolate) e che, nell'ottica di

una razionalizzazione delle strutture provinciali ed in vista della riduzione tendenziale delle spese di funzionamento, erano stati accorpati o soppressi rispetto all'organigramma precedentemente esistente già con provvedimenti della Giunta e del Presidente della Provincia e 236 unità per quanto attiene agli Uffici (numero che corrisponde a quello massimo dei direttori previsti dal comma 4 bis dell'art. 29 della legge n.7/1997¹). Il predetto regolamento ha, altresì, definito le attribuzioni della Segreteria Generale della Provincia e dei singoli Dipartimenti. Le Agenzie, considerate articolazioni dei Dipartimenti, pur godendo di un elevato grado di autonomia tecnica, operativa, amministrativa e contabile, sono poste alle dirette dipendenze della Provincia, e sono disciplinate da appositi regolamenti.

L'art. 34 della citata legge di riforma istituzionale ha previsto, inoltre, la costituzione (intervenuta nel dicembre 2006) della società per azioni denominata Trentino riscossioni s.p.a. (il cui pacchetto azionario è detenuto totalmente dalla Provincia) alla quale affidare, con apposito contratto di servizio, le attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate della Provincia e degli enti strumentali.

Dalla predetta riorganizzazione dell'Amministrazione provinciale, pur in vista dell'auspicata razionalizzazione, nonché della riduzione tendenziale delle spese di funzionamento prevista nella legge finanziaria, nel complesso ne è risultata una struttura molto articolata, alla quale corrisponde una dotazione organica numericamente elevata e conseguenti spese per il personale in servizio presso la Provincia, alle quali devono aggiungersi quelle del personale della scuola a carattere statale ed indirettamente anche quelle del personale dell'Azienda Sanitaria Provinciale e delle Società per azioni, costituite ed operanti, in quanto rientranti nei trasferimenti dalla Provincia verso altri enti.

Per quanto riguarda la gestione finanziaria dell'esercizio 2006, essa è stata autorizzata con la legge di bilancio 29 dicembre 2005, n. 21 e non è stato necessario, come accaduto per il 2005, fare ricorso all'esercizio provvisorio. Contestualmente, è stata approvata anche la legge provinciale n. 20/2005 (finanziaria provinciale 2006) che ha previsto, come negli anni

¹ Il comma è stato aggiunto dall'art. 36, comma 8, della legge provinciale n. 3/2006 e fissa il numero massimo dei direttori con contratto a tempo indeterminato è di 236.

passati, la fissazione dei tetti di spesa per il personale ed i limiti alle assunzioni ed alle dotazioni complessive dello stesso personale, distinto per comparti (scuola e autonomie locali), ma anche la riduzione degli oneri generali delle spese di funzionamento degli organi della Provincia ed il contenimento delle spese di organizzazione della stessa, fissando a sessanta la riduzione programmata del numero dei servizi esistenti alla data del 1° gennaio 2006.

Le entrate e le spese di competenza del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 sono state fissate, a pareggio, nell'importo di euro 5.006.300.000,00 (comprese le partite di giro); in termini di competenza tale pareggio è stato raggiunto mediante l'integrale utilizzo dell'avanzo di consuntivo dell'esercizio 2005, presunto in euro 260.000.000,00.

Nel corso dell'esercizio considerato non è stato presentato il disegno di legge relativo all'assestamento del bilancio. Tale scelta è risultata attuabile in ragione del fatto che si è verificata la condizione prevista dall'articolo 28, comma 2, della legge di contabilità provinciale, consistente nel mancato superamento da parte delle maggiori risorse derivanti dall'assestamento del limite del 3 per cento dei volumi finanziati dal bilancio iniziale.

Ai sensi di quanto disposto dal comma 10 dell'art. 12 della legge di contabilità, la Giunta ha approvato, in data 30 dicembre 2005, un documento tecnico di accompagnamento e di specificazione che rappresenta lo strumento contabile per la gestione e la rendicontazione, in quanto articolato in capitoli che costituiscono, in tal sede, l'unità fondamentale di classificazione del bilancio.

Nel corso dell'esercizio 2006 sono intervenute, altresì, con atto amministrativo variazioni agli importi iniziali che hanno portato le previsioni di entrata e di spesa ad un valore definitivo pari a 6.217.406.342,97 euro (comprese le partite di giro).

Il risultato della predetta gestione ha comportato un totale delle spese impegnate per complessivi euro 4.967.087.481,07, a fronte di entrate accertate pari ad euro 4.971.510.931,98 evidenziandosi, a differenza di quanto accaduto nei precedenti esercizi, un avanzo della gestione di competenza pari a 4.423.450,91 euro.

Tale risultato presenta, rispetto al precedente esercizio 2005, una differenza di segno positivo sia per quanto attiene agli accertamenti che sono aumentati, in valore assoluto, per euro 214.666.293,21 e sia per quanto riguarda gli impegni, incrementati di euro 155.779.012,63. Rileva anche il fatto che nel 2005 la gestione di competenza chiudeva con un disavanzo pari ad euro 54.463.829,67 mentre quella dell'esercizio considerato chiude, come già detto, con un differenziale di segno positivo.

Se si ha riguardo, quindi, alle singole voci in entrata, devesi osservare che l'incremento più significativo si è registrato con riferimento alle entrate derivanti da devoluzione di tributi erariali, che sono passate da 2.748.373.124,76 ad euro 2.905.297.028,66. Valore quest'ultimo che risulta superiore di ben 100.337.028,66 euro rispetto alle previsioni definitive dello stesso anno che erano pari ad euro 2.804.960.000,00 e che erano state redatte sulla base di stime di crescita del gettito delle entrate tributarie a tassi relativamente sostenuti; gettito che ha superato nettamente le previsioni formulate anche a livello nazionale. Conclusivamente, le principali fonti di entrata del bilancio 2006 possono rinvenirsi in: *i*) le devoluzioni in quota fissa dei tributi erariali (2.868,3 milioni di euro); *ii*) le devoluzioni in quota variabile dei tributi erariali ex art. 78 dello statuto di autonomia (37 milioni di euro); *iii*) i tributi propri (502,2 milioni di euro); *iv*) le entrate proprie di carattere extratributario (176,2 milioni di euro); *v*) le assegnazioni dallo Stato (258,7 milioni di euro); *vi*) le assegnazioni dalla Regione (43,9 milioni di euro); *vii*) le assegnazioni dalla Unione europea (15,3 milioni di euro);

Se si ha riguardo, infine, alle spese va evidenziato che gli stanziamenti definitivi sono passati da euro 3.914.911.400,00 ad euro 3.996.767.270,88, con un incremento pari ad euro 62.990.604,15 per le spese correnti ed euro 18.902.605,14 per le spese in c/capitale; gli impegni sono passati da euro 3.841.825.868,11 ad euro 3.897.065.455,15, con un incremento di euro 40.957.031,53 per le spese correnti ed euro 14.319.506,96 per le spese in c/capitale.

I residui attivi della gestione considerata ammontano in totale a 3.837.710.200,73 euro di cui 806.194.965,46 formati nell'esercizio di competenza e 3.031.515.235,27 derivanti dai precedenti esercizi.

Per quanto riguarda i residui passivi, che alla fine dell'esercizio considerato mostrano una consistenza complessiva pari ad euro 3.297.768.170,75, derivano per euro 1.626.638.170,75 dai precedenti esercizi e per euro 1.671.130.223,76 si sono formati nell'esercizio di competenza.

Il bilancio preventivo di cassa, disciplinato dall'art. 12, comma 3, della legge di contabilità provinciale, nonché dall'art. 4 del DPGP n. 16-88/Leg. del 21 luglio 1998, è stato approvato, in via provvisoria, con la delibera n. 2791 del 22 dicembre 2005, in ragione del fatto che a quella data si era in attesa della definizione dell'accordo con lo Stato relativo al Patto di stabilità interno per l'anno 2006 (intesa che è intervenuta in data 5 aprile 2006), ai sensi del comma 148 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

In attuazione, altresì, di quanto disposto dall'art. 12, comma 3, della legge di contabilità, l'art. 4 della legge di bilancio "*previsioni di cassa*" ha determinato il totale delle entrate delle quali è prevista la riscossione e il totale delle spese delle quali è autorizzato il pagamento, pari a 4.250 milioni di euro (3.950 milioni di euro nel 2005), ad esclusione dei movimenti finanziari relativi alle anticipazioni di cassa e delle poste contabili che non danno luogo ad effettive movimentazioni di tesoreria. Il medesimo comma prevede, inoltre, che il totale delle spese non superi il totale delle entrate, *tenendo conto dei presunti saldi iniziali di cassa, anche in relazione alle giacenze sulle apposite contabilità speciali presso il Tesoriere della Provincia, ai sensi dell'articolo 9 bis, comma 3 bis, della legge di contabilità.*

Per quanto concerne il preventivo di cassa 2006, approvato con la citata delibera n. 2791 del 2005, occorre osservare che inizialmente è stato applicato il presunto deficit di cassa (applicazione della presunta scopertura di cassa al 1 gennaio 2006 e delle presumibili giacenze sulle apposite contabilità speciali) di 200 milioni di euro (per l'anno 2005 ammontava a 100 milioni di euro). Pertanto, il totale delle autorizzazioni di cassa *a disposizione* dei diversi centri di responsabilità (incluso il fondo di riserva di cassa ed evidentemente escluso il deficit di cassa) risultava a quella data di 4.050 milioni di euro.

Il risultato della gestione di cassa ha visto un avanzo di 37.127.771,69 euro, dato dalla differenza fra il totale delle riscossioni

dell'esercizio pari a 4.949.903.245,05 euro ed il totale dei pagamenti pari a 4.912.775.473,36, che, sommato algebricamente al saldo di cassa dell'esercizio precedente di segno negativo e pari a 231.337.773,51 euro, ha comportato una riduzione del deficit di cassa che, al 31 dicembre 2006, ammonta a 194.210.001,82 euro. Dato quest'ultimo che concorre a determinare le risultanze finali dell'esercizio considerato che si ottengono dalla somma fra il deficit di cassa e la differenza fra residui attivi totali e residui passivi totali pari ad euro 539.942.029,98 determinandosi in tal modo presuntivamente in euro 345.731.804,40.

Uno degli aspetti della gestione maggiormente evidenziati dalla stessa Amministrazione provinciale è stato quello dell'assegnazione alla qualità del credito dell'Amministrazione provinciale, da parte delle agenzie riconosciute a livello internazionale Moody's e Fitch, di un rating con tripla "A" (dicembre 2006 e febbraio 2007), con le consequenziali ricadute in termini di condizioni di mercato offerte alla provvista finanziaria per il sistema pubblico locale.

Con riferimento alla finanza straordinaria delle società collegate, è stata approvata nel corso dell'esercizio considerato l'emissione da parte della società Tecnofin di obbligazioni per 50 milioni di euro da sottoscrivere da parte dell'Agenzia per l'assistenza la previdenza integrativa ed, inoltre, elemento di novità ulteriore rispetto all'utilizzo degli strumenti di finanza innovativa è stato costituito dalle operazioni di swap di ammortamento in relazione all'emissione obbligazionaria bullet di Garda Trentino Fiere Spa ed in relazione ai contributi versati a ITEA, Trentino Trasporti Spa ed Università di Trento.

In particolare, per quanto riguarda il reperimento di fondi per lo sviluppo del patrimonio immobiliare della Provincia, si evidenzia che nel novembre 2006 Patrimonio del Trentino Spa ha emesso un prestito obbligazionario (8 milioni di euro) con il quale è stato finanziato l'acquisto del complesso immobiliare ex Coni. Per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio immobiliare già esistente, è stato approvato il conferimento alla Patrimonio del Trentino Spa di immobili per un valore di 140 milioni di euro.

In ordine alle risultanze esposte nel conto generale del patrimonio al 31 dicembre 2006, a fronte di attività pari a euro 7.037.840.300,07, si registrano passività per euro 4.241.599.600,03 con la determinazione di un patrimonio netto pari a euro 2.796.240.700,04 che mostra un incremento rispetto a quello evidenziatosi in chiusura dell'esercizio 2005 e che era pari ad euro 2.307.819.860,99.

Il Patto di Stabilità Interno, così come definito con apposito accordo intervenuto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze a termini del comma 148 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006), risulta essere stato rispettato sia con riferimento al limite pari a 3.100 milioni di euro per i versamenti da devoluzione di tributi erariali richiesti al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sia con riferimento agli impegni ed ai pagamenti 2006 afferenti le spese correnti ed in c/capitale, rilevanti ai fini del Patto, che hanno fatto registrare una riduzione, in relazione al 2004, rispettivamente del 6,8 e del 6,9 per cento.

Per quanto attiene, infine, alla sentenza della Corte Costituzionale n. 211 del 17 maggio 2006, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcuni articoli della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 in materia di "Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia Autonoma di Trento" già, peraltro, citata nella precedente relazione al rendiconto dell'esercizio 2005, l'Amministrazione ha fatto presente che la Giunta, con deliberazione n. 2058 del 9 ottobre 2006, ha approvato e trasmesso al Consiglio, per l'ulteriore corso, il d.d.l. avente ad oggetto "Modifiche della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4. Inoltre, l'Amministrazione ha fatto presente che gli impegni assunti sui capitoli di riferimento sono stati disposti sulla base della precedente legge di settore che rimane in vigore fino all'approvazione del regolamento previsto dalla stessa provinciale legge n. 4/2005.

1. Profili normativi

1.1. Leggi Provinciali e Regolamenti adottati nel 2006.

Prima di esporre quella che è stata la produzione normativa a livello provinciale che ha interessato l'organizzazione ed altri settori della vita amministrativa della Provincia, si ritiene opportuno evidenziare quali sono state, nel corso del 2006, le novelle legislative che hanno apportato modifiche ed integrazioni alle norme di attuazione dello Statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670).

In particolare, nel corso del 2006 sono stati emanati ben otto decreti concernenti le norme di attuazione dello Statuto speciale, sei dei quali hanno interessato la Provincia Autonoma di Trento ed in particolare:

- ✓ il d.lgs. 4 aprile 2006, n. 176², reca modifiche al D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, in materia di trasferimento di beni del demanio stradale alle Province autonome;
- ✓ il d.lgs. 4 aprile 2006, n. 178³ concernente modifiche al D.P.R. 16 dicembre 1993 n. 592, in materia di tutela della popolazione di lingua ladina nella provincia di Trento;
- ✓ il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 168⁴, in materia di controlli igienico - sanitari sulle merci all'importazione ed assistenza sanitaria negli istituti penitenziari delle Province autonome.
- ✓ il d.lgs. 18 aprile 2006, n. 196⁵, concernente modifiche al d.lgs. 18 maggio 2001, n. 280, in materia di catasto terreni e catasto urbano.
- ✓ il d.lgs. 25 luglio 2006, n. 250⁶, che reca disposizioni in materia di accademie di belle arti, istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori di musica ed istituti musicali parificati nella provincia di Trento.
- ✓ il d.lgs. 7 novembre 2006, n. 289⁷ che reca modifiche al DPR 26

² Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2006, n. 112

³ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2006, n. 112

⁴ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2006, n. 108

⁵ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2006, n. 124

⁶ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2006, n. 188

⁷ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2006, n. 284

marzo 1977, n. 235, in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.

Rispetto al 2005 la produzione normativa del 2006 ha subito un netto calo vedendo l'emanazione di dodici leggi provinciali. Numero estremamente ridotto se lo si raffronta alle ventuno leggi provinciali emanate nel 2005 ma anche alle quattordici prodotte nel corso del 2004.

Delle leggi entrate in vigore nel corso del 2006 due hanno avuto ad oggetto la manovra finanziaria provinciale relativa all'anno 2007 (leggi provinciali 29 dicembre 2006, n. 11⁸ e n. 12⁹).

Con la legge provinciale 19 maggio 2006, n. 2¹⁰ è stato approvato il Rendiconto Generale della Provincia Autonoma di Trento relativo all'esercizio finanziario 2004.

Le materie oggetto della produzione normativa provinciale nel corso del 2006 sono state numerose e sono elencate in nota a piè di pagina¹¹.

Nel corso del 2006 la Corte Costituzionale ha definito 11 conflitti, con il deposito di 10 sentenze¹² ed 1 ordinanza¹³, in merito a giudizi di legittimità

⁸ "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia Autonoma di Trento (Legge Finanziaria 2007), pubblicata sul B.U. 2 gennaio 2007, n. 1, suppl. n. 3;

⁹ "Bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007-2009", pubblicata sul B.U. 2 gennaio 2007, n. 1, suppl. n. 4)

¹⁰ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2006, n. 22, suppl. n. 1

¹¹ Legge provinciale 19 maggio 2006, n. 2 Inerente "Modificazione della L.P. 15 novembre 2001, n. 9 (Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul Lago di Garda);

Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 Inerente "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino";

Legge provinciale 21 luglio 2006, n. 4 inerente "Modificazione della L.P. 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia) e interpretazione autentica dell'art. 6, comma 7, della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico);

Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 Inerente il "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino";

Legge provinciale 10 ottobre 2006, n. 6 inerente la "Disciplina della formazione in apprendistato";

Legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 Inerente la "Disciplina dell'attività di cava";

Legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 8 Inerente "Modifiche della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 213 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento);

Legge provinciale 14 novembre 2006, n. 10 Inerente le "Procedure di assunzione di personale presso la Provincia Autonoma di Trento e i relativi enti funzionali";

¹² Sentenza n. 20 del 2006 nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera d) e lettera h), del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302 (Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), promosso con ricorso della Provincia Autonoma di Trento;

Sentenza n. 106 del 2006 nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10 e 11 del D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 287 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari), promosso dalla Provincia Autonoma di Trento;

Sentenza n. 134 del 2006 nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) promossi con i ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Provincia Autonoma di Trento;

Sentenza n. 167 del 2006 nei giudizi per conflitto di attribuzione sorti a seguito del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, del 30 dicembre 2002 (Bando per la nomina diretta, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 196,

costituzionale di leggi statali e/o provinciali ed ai giudizi per conflitto di attribuzioni con lo Stato e le altre Regioni.

Inoltre, sempre per quanto attiene ai conflitti pendenti davanti alla Corte Costituzionale nel corso del 2006, la Giunta Provinciale ha deliberato la promozione o la costituzione in giudizio di ulteriori quattro¹⁴ giudizi che vanno ad aggiungersi ai quattro¹⁵ già pendenti .

delle/del consigliere/i di parità nelle regioni e nelle province ancora sprovviste), promossi con ricorsi della Provincia Autonoma di Trento, della Provincia Autonoma di Bolzano della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentenza n. 211 del 2006 nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5 e 7 della legge della Provincia Autonoma di Trento 15 marzo 2005, n. 4 (Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia di Autonoma Trento), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentenza n. 216 del 2006 nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2, lettere b), l), l), m), n), r), s), v), z), aa), bb), cc), 5 e 6 e dell'art. 3 della legge 7 marzo 2003, n. 38 (Disposizioni in materia di agricoltura), dell'art. 1, comma 2, lettere b) e c), della medesima legge n.38 del 2003, degli articoli 13, comma 4, 14, comma 6, 17, comma 1, 18, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), degli articoli 2, 3, 4, 5, 9, 12, 15, comma 1, 16, 17, 18, 19 e 20, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acqua-coltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38), e degli articoli 1, 2, 3, 4, 9 e 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 153 (Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima), promossi con n. 4 ricorsi della Regione Toscana (n. 46 del 2003 e nn. 61, 86, e 87 del 2004) e un ricorso della Provincia autonoma di Trento (n. 48 del 2003);

Sentenza n. 237 del 2006 nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 13 della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3 della Provincia Autonoma di Trento (Disposizioni in materia di agricoltura, di foreste, di commercio, di turismo, di industria in genere), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentenza n. 327 del 2006, nei giudizi per conflitto di attribuzione sorti a seguito del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 5 dicembre 2003, n. 392 (Regolamento concernente modifica dell'art. 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinati al trasporto di persone), promossi con ricorsi delle Province Autonome di Trento Bolzano;

Sentenza n. 328 del 2006, nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro della salute 31 maggio 2004 (Requisiti che devono possedere le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie), promosso con ricorso della Provincia Autonoma di Trento;

Sentenza n. 370 del 2006, nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Provincia Autonoma di Trento 15 giugno 2005, n. 7 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali), nonché dell'art. 8, commi 1, lettera c) e 3, della medesima legge provinciale n. 7/2005, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri.

¹³ Ordinanza n. 208 del 2006 nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della legge della Provincia Autonoma di Trento 13 marzo 2002, n. 5 (Disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico), in relazione all'art. 2, comma 1, della stessa legge, promosso con ordinanza del 22 marzo 2004 dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino Alto-Adige, sede di Trento, sul ricorso proposto dall'Associazione provinciale degli Amministrazioni separate di uso civico della Provincia di Trento ed altre contro la Provincia Autonoma di Trento, iscritta al n. 443 del registro ordinanze 2004 e pubblicata sulla G.U., prima serie speciale, edizione straordinaria del 3 giugno 2004;

¹⁴ Delibera G.P. n. 81 del 20/01/2006 per ricorso avanti Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16 recante "Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1989, n. 22 (ordinamento urbanistico e tutela del territorio)";

Delibera G.P. n. 290 del 17/02/2006 per ricorso avanti Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della Legge del 23 dicembre 2005, n. 266, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2006)";

Delibera G.P. n. 575 del 24 marzo 2006 per ricorso avanti Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della Legge del 27 gennaio 2006, n. 21 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore rifiuti nella regione Campania;

Delibera G.P. n. 1302 del 24 giugno 2006 per ricorso avanti Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 recante "Codici dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

¹⁵ Ricorso avanti la Corte Costituzionale per la dichiarazione della illegittimità costituzionale della legge della Provincia Autonoma di Trento 15 dicembre 2004, n. 10 recante "disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia";

Nel corso dell'anno 2006 sono stati emanati dalla Giunta provinciale e successivamente registrati dalla Corte dei conti 22 regolamenti¹⁶, due in più

Ricorso avanti la Corte Costituzionale per la dichiarazione della illegittimità costituzionale della legge della Provincia Autonoma di Trento 06 dicembre 2005, n. 17 recante "Disposizioni urgenti in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, modificate dall'art. 1 bis della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4;

Ricorso avanti la Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007);

Giudizio di legittimità costituzionale riguardante la Legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, recante "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio".

¹⁶ D.P.P. 25 gennaio 2006, n. 1-54/Leg. - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 e s.m. concernente la ricezione turistica all'aperto)".

D.P.P. 25 gennaio 2006, n. 2-55/Leg. - Regolamento di esecuzione degli articoli 6 e 7 della legge provinciale 17 marzo 1998, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo).

D.P.P. 16 febbraio 2006, n. 3-56/Leg. - Modifica del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. (Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n° 23, concernente "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento) - procedure telematiche di acquisto di beni e servizi.

D.P.P. 09 marzo 2006, n. 4-57/Leg. - Regolamento in materia di servizio farmaceutico (articoli 58, 61 e 64 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29).

D.P.P. 12 aprile 2006, n. 5-58/Leg. - Modifiche al D.P.G.P. n. 5-126/Leg. (Regolamento di esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agriturismo e delle strade del vino e delle strade dei sapori) relativo all'esercizio dell'attività agrituristica), così come modificato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 ottobre 2003, n. 37-158/Leg.

D.P.P. 06 aprile 2006, n. 6-59/Leg. - Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico).

D.P.P. 06 aprile 2006, n. 7-60/Leg. - Regolamento per la concessione di contributi per favorire la tutela dei consumatori e degli utenti (articoli 7 e 8 della legge provinciale 21 aprile 2007, n. 8).

D.P.P. 12 aprile 2006, n. 8-61/Leg. - Regolamento di esecuzione del titolo II, capo II, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati) concernente il rilascio e l'utilizzo del contrassegno sui prodotti geneticamente non modificati.

D.P.P. 06 giugno 2006, n. 10-63/Leg. - Modifica al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46).

D.P.P. 12 giugno 2006, n. 11-64/Leg. - Regolamento per l'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e degli Istituti di formazione professionale provinciali (articolo 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n.7).

D.P.P. 16 giugno 2006, n. 12-65/Leg. - Regolamento di attuazione dell'articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse) in materia di viabilità forestale.

D.P.P. 17 giugno 2006, n. 13-66/Leg. - Modifiche del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 agosto 2003, n. 185-139/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 "Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento).

D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. - Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10.

D.P.P. 04 ottobre 2006, n. 17-70/Leg. - Modifica del regolamento approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 21-51/Leg. di data 9 novembre 2005, recante disposizioni attuative della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e del relativo regolamento regionale di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Regione 15 giugno 2005, n. 9/L.

D.P.P. 18 ottobre 2006, n. 18-71/Leg. - Regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)".

D.P.P. 31 ottobre 2006, n. 19-72/Leg. - recante "Attribuzioni della segreteria generale della Provincia e dei dipartimenti nonché individuazione, denominazione e competenze dei servizi (art. 29, comma 4, e art. 30, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3)".

D.P.P. 28 novembre 2006, n. 21-74/Leg. - Modifiche al decreto del Presidente della Provincia n. 6-59/Leg. di data 06 aprile 2006 (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 recante "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico").

D.P.P. 07 dicembre 2006, n. 22-75/Leg. - Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. (Regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e sm.).

D.P.P. 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg. - Regolamento per l'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia provinciale per l'energia di cui all'articolo 39 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

rispetto ai 20 del 2005, dei quali recano modifiche o integrazioni a precedenti regolamenti, ed i restanti, quindici hanno disciplinato *ex novo* alcune materie. I predetti regolamenti, sottoposti al controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 e s.m.i., sono stati tutti registrati dalla Sezione di Trento tranne quattro¹⁷ (vedi *infra* par. 8.1).

In particolare, si segnala l'emanazione del D.P.P. 31 ottobre 2006, n. 19-72/Leg., che ha inteso *definire le attribuzioni della Segreteria generale della Provincia e dei Dipartimenti, nonché provvedere all'individuazione e alla denominazione e delle competenze dei Servizi*¹⁸, in attuazione di quanto disposto, a seguito dell'approvazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo del Trentino", con la quale il legislatore ha inteso riordinare l'assetto organizzativo delle strutture provinciali.

Infatti, l'art. 28 della sopra citata legge disponeva la suddivisione dell'organizzazione della Provincia Autonoma di Trento in una Segreteria Generale; Dipartimenti; Avvocatura della Provincia, Agenzie; Enti pubblici strumentali provinciali e Società controllate.

Inoltre, in forza del comma 4 dell'art. 29 della predetta legge veniva demandata ad apposito regolamento la definizione delle attribuzioni dei Dipartimenti e della Segreteria generale della Provincia Autonoma di Trento, nonché del numero massimo dei Servizi e degli Uffici all'interno della struttura provinciale.

In forza di tale normativa, il regolamento n. 19-72/Leg., entrato in vigore a far data dal 1° gennaio 2007, ha individuato le attribuzioni della Segreteria generale, dei 15 Dipartimenti nonché la denominazione e le competenze dei 56 Servizi in cui risulta articolata la struttura dell'Amministrazione provinciale.

D.P.P. 21 dicembre 2006, n. 24-77/Leg. - Regolamento di attuazione dell'articolo 25 bis della legge provinciale 12 luglio 2001, n. 14 e successive modificazioni "Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento", concernente i criteri e le procedure per l'erogazione dei prestiti sull'onore.

D.P.P. 28 dicembre 2006, n. 27-80/Leg. - Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari (artt. 20-21 d.lgs. 196/2003 codice in materia di protezione dei dati personali).

D.P.P. 28 dicembre 2006, n. 27-80/Leg. - Regolamento per la formazione e per l'utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole provinciali a carattere statale della provincia di Trento (articolo 92 della legge provinciale 7 agosto 2006, n° 5).

¹⁷ D.P.P. 14-67/Leg., D.P.P. 16-69/Leg., D.P.P. 20-73/Leg. e D.P.P. 25-78/Leg.

¹⁸ Verbale di deliberazione della Giunta Provinciale di Trento, n. 2275 di data 27 ottobre 2006, "Approvazione dello schema di regolamento recante "Attribuzioni della segreteria generale della Provincia e dei dipartimenti nonché individuazione, denominazione e competenze dei servizi (art. 29, comma 4, e art. 30, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3)"

Merita una segnalazione il provvedimento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Provinciale per l'Energia (D.P.P. n. 23-76/Leg. del 11 dicembre 2006).

Con tale regolamento, che, per altro, sostituisce il precedente, in quanto la Giunta Provinciale ha accolto le osservazioni formulate con apposito rilievo dell'Ufficio di controllo della Sezione della Corte dei Conti, come si avrà modo di precisare meglio più avanti (vedi infra par. 8.1), si è data attuazione a quanto stabilito dall'art. 39 della citata legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 – rubricato "Disposizioni di prima applicazione per l'istituzione dell'agenzia provinciale per l'energia".

Il predetto articolo, oltre a prevedere l'articolazione organizzativa dell'istituenda Agenzia (con un massimo di due servizi) le attribuisce le funzioni di competenza.

Un ultimo regolamento che si ritiene interessante menzionare è quello approvato a seguito dell'emanazione del D.P.P. n. 26-79/Leg. del 28 dicembre 2006 riguardante la disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte dell'Amministrazione provinciale e degli enti sui quali la stessa esercita poteri di indirizzo e controllo.

2. Il quadro dei documenti programmatici.

2.1. Caratteristiche della programmazione provinciale e sua evoluzione.

La programmazione della Provincia Autonoma di Trento si basa su alcune leggi fondamentali, che nel corso degli anni hanno subito numerosi "aggiustamenti", e su una serie di documenti che si sono via via ridotti numericamente, acquisendo, al contempo, un nuovo significato, non più improntato ad una pianificazione di tipo formale e *prescrittivo* quanto, piuttosto, ad una programmazione strategica, *partecipata* e basata sulla concertazione di tutte le componenti sociali interessate. Al proliferare di documenti scarsamente coordinati fra loro si è andata sostituendo, nel tempo, una stratificazione di documenti che individuano nella Provincia non più o non solo un Ente erogatore di servizi quanto piuttosto promotore dello sviluppo socio economico del territorio provinciale.

Al riguardo, si ritiene di evidenziare i provvedimenti normativi di seguito riportati:

- ✓ legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 "Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento": con la quale, fra l'altro, sono state distinte le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, attribuite alla Giunta Provinciale, da quelle di gestione, attribuite ai dirigenti.

Pertanto, alla Giunta compete la definizione dei programmi e dei piani dell'attività amministrativa, l'individuazione dei progetti finalizzati alla realizzazione degli obiettivi, la verifica ed il controllo delle politiche, la quantificazione delle risorse finanziarie organizzative e strumentali da assegnare alla dirigenza, il conferimento degli incarichi dirigenziali e l'assunzione di provvedimenti conseguenti alla valutazione delle prestazioni rese.

Ai dirigenti resta, quindi, affidata la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa, nonché la responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi, l'attuazione dei programmi, l'applicazione delle direttive e

l'osservanza delle priorità definite dalla Giunta Provinciale¹⁹ a fronte delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali commisurate ai procedimenti di competenza;

- ✓ legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento": ove vengono individuati il Bilancio pluriennale ed il Bilancio annuale di previsione quali strumenti finanziari della programmazione della Provincia²⁰, che rappresentano il quadro delle risorse che la stessa prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, sia in base alla legislazione già in vigore che in base ai nuovi previsti interventi legislativi ed, inoltre, viene prescritto che nella quantificazione delle predette risorse ed in ordine ai criteri ed alle modalità del loro impiego²¹, sia il Bilancio annuale che quello pluriennale debbano attenersi strettamente alle prescrizioni stabilite dal Programma di Sviluppo Provinciale; ciò permette di comprendere la rilevanza che la programmazione strategica è venuta ad assumere rappresentando essa un elemento fondamentale per la formazione di quello che può considerarsi il documento di maggiore importanza nella "vita amministrativa" dell'Ente e cioè la legge di Bilancio; la relazione che accompagna il Bilancio di previsione²² concerne i criteri adottati per la formulazione delle previsioni di entrata e di spesa, nonché la dimostrazione che i rapporti e le relazioni tra le medesime entità si uniformano alle prescrizioni ed ai vincoli anche quantitativi fissati dal Programma di Sviluppo Provinciale;²³
- ✓ legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 "Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento nelle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate" ove viene ribadita l'importanza che la programmazione riveste, in quanto metodo di governo, essendo la stessa finalizzata, tra le altre cose, al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro ed alla piena occupazione, oltre che alla

¹⁹ artt. 2 e 3 L.P. 3 aprile 1997, n. 7

²⁰ art. 1, comma 1

²¹ art. 4 comma 1, artt. 2 e 4 ed art. 12 comma 8

²² Nel Bilancio le spese sono ripartite in: "funzioni-obiettivo", individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini; "aree omogenee" in relazione all'articolazione delle competenze istituzionali; "unità previsionali di base" stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa

²³ art. 15 comma 3